



COMUNE DI SELLANO
(Provincia di Perugia)

COPIA

N. 21
Reg. Gen.

SERVIZI RELATIVI AL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

COPIA DETERMINAZIONE

DEL 24-01-2019 N.12

Oggetto: DIRITTI ROGITO IV^ TRIMESTRE 2018 DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO :

-l'art.40 della legge 604 dell'8.06.1962 in materia di proventi e ripartizione dei diritti di segreteria in favore dei segretari comunali e la legge 734 del 15.11.1973 e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art.41 della legge 11.07.1980 n° 312 che testualmente recita:

“ Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al Comune e alla Provincia ai sensi dell'art.30, secondo comma della Legge 15 novembre 1973 n°734 per gli atti di cui ai nn° 1,2,3,4 e 5 della tabella D, allegata alla Legge 8 giugno 1962 n° 604, è attribuita al Segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento;

VISTO:

- il D.L. n° 90 del 24.06.2014 convertito con modificazione nella legge 114 dell'11.08.2014 ed in particolare l'art.10 (**Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria**) in vigore dal 19.8.2014, che di seguito si riporta integralmente: “

1.L'articolo 41. Quarto comma della legge 11 luglio 1980 n° 312 è abrogato.

2.L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973 n°734, è sostituito con il seguente: “ Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia”.

2-bis: Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973 n°734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962 n°604 e successive modificazioni è attribuita al

segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento.

2-ter- Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-quater. All'art.97 comma 4 lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267, le parole :*" può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare"* sono sostituite dalle seguenti.*" roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica"*.

VISTO:

- che la Corte dei Conti – Sezione delle autonomie con delibera n° 21 del 4 giugno 2015, in merito alla corretta determinazione dei diritti di rogito da corrispondere ai segretari comunali, alla luce della novella recata dall'art.10 comma 2 bis D.L.90/2014 ha pronunciato i seguenti principi di diritto:

" Alla luce della previsione di cui all'art.10 comma 2 bis del D.L 24 giugno 2014 n° 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n° 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C.

In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio non eccedono i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario.

Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti."

-la sentenza della Corte Costituzionale n° 75/2016 nella quale è stato affermato che negli enti privi di dirigenza i diritti di rogito spettano a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato il Segretario comunale;

- il parere n° 26297 della Ragioneria Generale dello Stato, nel quale viene richiamata solo la deliberazione n° 21/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, configurandola alla stregua di " diritto vivente";

RILEVATO che, la giustizia ordinaria, chiamata a valutare nel merito la fattispecie si è unanimemente espressa nel senso della spettanza dei diritti di rogito ai Segretari comunali anche di fascia A e B in servizio presso i Comuni in cui non sono presenti Dirigenti, come riportato ampiamente nei seguenti provvedimenti:

- Tribunale di Milano n.1539/2016 e 2561/2016
- Tribunale di Busto Arsizio n.307/2016
- Tribunale di Taranto n.3269/2016
- Tribunale di Brescia n.1486/2016
- Tribunale di Potenza n.411/2017

PRESO ATTO che:

- il Segretario comunale Dr.Massi Giulio, titolare della sede di segreteria convenzionata di Pietralunga-Scheggia e Pascelupo e Campello sul Clitunno, classe IV, incaricato della reggenza a scavalco della sede vacante di Sellano, classe IV, è inquadrato in fascia "C";

- che lo stesso ha chiesto la liquidazione dei diritti di rogito allo stesso spettanti relativi al 4^ trimestre 2018;

RITENUTO quindi, per quanto sopra dover provvedere alla liquidazione di quanto richiesto;

ACCERTATO che dal rendiconto dei diritti di segreteria sugli atti di rogito, il Comune di Sellano ha riscosso per il periodo suindicato la somma di € 509,03;

DATO ATTO che al segretario di questo Ente Dr. Giulio Massi inquadrato in fascia C, spetta per diritti di segreteria relativi al 4[^] trimestre 2018 la somma di € 384,75 al netto degli oneri riflessi a carico di questo Ente quantificati in complessivi € 124,28;

VISTO:

- la legge 7 agosto 1990 n°241;
- il D.lgs 30 marzo 2001 n°165;
- l'atto di Giunta Comunale n°44 del 23.5.2018 ad oggetto." Approvazione Piano esecutivo di gestione e Piano della performance 2018/2020";
- il regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs 18 Agosto 2000 n°267 " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- il Regolamento degli Uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n°80 del 03 settembre 2015;
- il decreto sindacale n° 1 del 02 gennaio 2018 con il quale alla sottoscritta è stato conferito l'incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile del Comune di Sellano;
- l'art.109, comma 2 del D.lgs 18.8.2000 n° 267;

D E T E R M I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di prendere atto che i diritti di segreteria sugli atti di rogito riscossi da questo Comune nel 4[^] trimestre 2018 ammontano a complessive € 509,03.

Di liquidare, per i motivi meglio esposti in premessa, al Dr.Massi Giulio la somma di € 384,75 al netto degli oneri riflessi, relativa a diritti di segreteria su atti rogati nel periodo 01.10.2018/31.12.2018.

Di imputare la somma di € 384,75 al **Cap.76** ad oggetto: " Quota diritti di Segreteria dovuti al segretario comunale" Codice 01.02-1.01.01.01.004 R.P.2018 ove è conservata la necessaria disponibilità - (**IMP.279 - Liq.10**)

Di dare atto che con la liquidazione della somma suindicata, il compenso per i diritti di segreteria sugli atti rogati, è inferiore al limiti di 1/5 dello stipendio in godimento del segretario Dr.Giulio Massi.

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.lgs 267/2000.

Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediatamente dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e che viene pubblicata all'albo pretorio comunale (sito web) per 15 giorni consecutivi ai fini della generale conoscenza.

La presente determinazioni unitamente alla relativa documentazione giustificativa viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Floriana Cristofori

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI |

Visto per il controllo di regolarità contabile (art.3 c.8 Reg.Controlli Interni-art.147bis TUEL)
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

li 24-01-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cristofori Floriana

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 14-02-19 e così per 15 giorni consecutivi ed è stata pubblicata oggi nel sito informatico in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

N. 88 14-02-2019 Registro Pubblicazioni

li 14-02-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to *Floriana Cristofori*

Per copia conforme all'originale

li ,14-02-2019

Il Responsabile del Servizio
Floriana Cristofori